

## Articolo 9

### Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone anziane

#### -Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario.
2. La contribuzione massima concessa dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la quota sociale, che non può essere superiore al valore medio della quota sociale di analoghi servizi site nel territorio di Regione Lombardia, e la quota di compartecipazione al costo del servizio definita sulla base di quanto previsto al successivo paragrafo.
3. L'erogabilità del contributo/integrazione retta comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato, ed eventualmente rivisto, annualmente, dalla Giunta comunale. (art.23 del presente Regolamento)

#### -Finalità

1. Il contributo/integrazione retta è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:
  - a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
  - b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione.

#### -Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

#### -Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio mediante utilizzo dell'ISEE secondo le seguenti modalità: il valore dell'ISEE iniziale/finale e la quota massima di compartecipazione alla spesa, sono definiti annualmente come indicato all'art. 21 e 23 della Parte Generale del presente Regolamento.

#### -Formula da applicare

$(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale}) / (\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}) * 100$

Tariffa: % della quota sociale quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione), espressa su base giornaliera/mensile, a carico dell'utenza.

2. Il contributo qui disciplinato sarà pari alla differenza tra il valore complessivo della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) e la quota di compartecipazione a carico dell'utenza, quantificata ai sensi del precedente comma.

## -Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utenza, predispone un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

## -Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e in accordo con il Progetto individuale, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE inferiore alla soglia definita, allegando idonea documentazione necessaria al calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell'utente. (art.23 del presente Regolamento)

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. Qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.